




**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento di

Scienze della Vita

REGOLAMENTO LAUREA MAGISTRALE

TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV)

PREMESSA Il presente regolamento fa uso del maschile con valenza neutra, declinato al singolare quando ci si riferisce a una funzione in astratto, a prescindere dal sesso della persona che la ricopre.

1. FINALITA' DEL TPV

Il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) è regolamentato dal Decreto Interministeriale 654/2022 e dall'Ordinamento Didattico del Corso di Studi. Il TPV è curriculare, cioè è svolto all'interno del periodo di frequenza del relativo corso di studi. È svolto al fine di sviluppare le competenze e le abilità procedurali e relazionali fondamentali all'esercizio dell'attività professionale della figura dello Psicologo. L'obiettivo principale è quindi quello di affinare, completare, valorizzare le competenze maturate durante il percorso universitario attraverso la loro applicazione in un concreto contesto lavorativo per un apprendimento situato e una crescente autonomia sull'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica, e tutte le competenze legate all'etica, alla deontologia e alla legislazione professionale. Le attività che costituiscono il TPV devono essere coerenti con gli obiettivi formativi previsti dall'Ordinamento del Corso di Studi e con quelli tipici della professione di Psicologo. All'Allegato 1 sono riportati esempi di tali attività. Il TPV non si configura come rapporto di lavoro.

2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TPV

a) Tempistica

Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia (classe LM-51) possono presentare la domanda di TPV alla Segreteria Didattica a partire dalla sessione di esami estiva del primo anno di corso di laurea, entro la data delle adunanze della Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine (CTI) il cui calendario è pubblicato sul sito del Corso di Laurea alla sezione TPV.

b) Durata

Lo svolgimento del TPV interno ai corsi di studio prevede l'acquisizione di 20 Crediti Formativi Universitari (CFU). Ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento. Le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo e obbligatorio di 14 CFU, presso qualificati enti esterni convenzionati con l'Ateneo. La durata totale del tirocinio è di 500 ore (equivalenti a 20 CFU) da svolgersi in un periodo di tempo non inferiore a quattro mesi (max 40 ore alla settimana, max 8 ore al giorno).

Le ulteriori attività formative professionalizzanti, pari a 10 CFU, necessarie per essere ammessi alla Prova Pratica-Valutativa sono svolte durante i corsi di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche classe L-24 o un titolo estero equivalente o altra classe e valutati caso per caso. In mancanza totale o parziale dei 10 CFU di TPV previsti nel percorso triennale, questi andranno maturati in aggiunta ai 20 CFU interni al percorso della laurea magistrale tramite attività interne o in contesti operativi esterni.

c) Strutture ospitanti

Il TPV è svolto in contesti operativi quali strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale o presso enti Pubblici o Privati esterni, in cui operi la figura dello Psicologo (ad es. Comune, Associazioni, Cooperative, Scuole, Onlus, Studi Associati, Studi singoli). Alla sezione

Tirocini del sito del corso di laurea è possibile scaricare l'elenco delle sedi convenzionate. Gli studenti possono svolgere il TPV anche presso sedi non ancora convenzionate. In tal caso, oltre alla domanda di avvio del TPV (art. 2e) gli studenti dovranno presentare i documenti per la convenzione della sede proposta (art. 4).

d) Tutor

L'attività di tirocinio deve essere svolta sotto la supervisione di un tutor. Tale figura di norma deve essere uno Psicologo che sia iscritto all'Ordine degli Psicologi, sezione A, da almeno 3 anni e che abbia con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente di almeno 15 ore settimanali. La CTI ha facoltà di nominare un co-tutor in alcune specifiche situazioni (ad es. quando il tutor aziendale non soddisfa pienamente i suddetti requisiti, oppure a supporto di studenti non italiani) a garanzia del necessario supporto professionale previsto dalla legge e dalle linee guida. Il tutor non deve avere legami di parentela con il tirocinante di cui si fa carico della supervisione. Ciascun tutor può supervisionare contemporaneamente fino a un massimo di 5 tirocinanti. Il tutor e il tirocinante concordano orari e giornate di attività in base alle esigenze della struttura e in funzione degli obiettivi del tirocinio.

e) Procedura e documenti per l'avvio del TPV

La ricerca della sede ospitante può avvenire consultando l'elenco delle strutture accreditate accessibile all'elenco strutture in calce a questo documento, oppure autonomamente su tutto il territorio nazionale e estero nella quale compiere il tirocinio. Dopo aver individuato la sede ospitante e aver preso contatti con il tutor rispetto al programma, al periodo di svolgimento dell'attività e ai dettagli del tirocinio, il tirocinante è tenuto a consegnare il progetto di TPV presso la Segreteria Didattica, secondo il modello disponibile alla sezione "modulistica" e recante:

- la descrizione del tipo di attività e le modalità di svolgimento;
- il periodo di svolgimento;
- il numero di ore che si prevede di svolgere;
- la firma per approvazione del tutor e del tirocinante.

La documentazione deve essere consegnata presso la Segreteria Didattica entro la data delle adunanze della CTI il cui calendario è pubblicato sul sito del Corso di Laurea alla sezione TPV e valuterà l'idoneità del progetto. I progetti ritenuti idonei dalla CTI verranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di Corso di Studi per dare avvio all'attività e di tirocinio. Nel caso si richieda di svolgere il tirocinio presso una sede non convenzionata, oltre al progetto di TPV, dovrà essere anche consegnata la documentazione necessaria per la richiesta di convenzione di una nuova sede (art. 4 del presente regolamento). In questo caso, la documentazione dovrà essere consegnata presso la Segreteria Didattica con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio del TPV.

La sede ospitante può trovarsi in un paese estero fermo restando che non si tratti di paesi a rischio, secondo i criteri e le indicazioni del Ministero degli Affari Esteri: www.viaggiare Sicuri.mae.aci.it. La CTI valuterà caso per caso l'adeguatezza della struttura e del tutor non potendo essere applicati i criteri di cui all'art. 2d Tutor.

f) Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del TPV il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento a essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza su processi produttivi, prodotti o informazioni di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti delle strutture ospitanti e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- osservare il codice di comportamento disponibile all'Allegato 2.

g) Sospensione o interruzione del TPV

Nel caso emerga la necessità di sospendere temporaneamente l'attività di TPV, il tirocinante è tenuto a comunicare alla Segreteria Didattica le ragioni e il periodo di sospensione; se a causa della sospensione il periodo complessivo di svolgimento supera i 12 mesi, la struttura ospitante deve presentare una richiesta di proroga della scadenza del tirocinio. Nel caso in cui, per motivate ragioni, il tirocinante intenda modificare la sede del TPV, è tenuto a comunicare alla CTI, per il tramite della Segreteria Didattica, la necessità del cambio e le relative motivazioni.

h) Procedura e documenti per la chiusura e la convalida del TPV

Al termine del TPV, il tirocinante dovrà consegnare alla Segreteria Didattica:

- (1) il libretto di TPV compilato dal tirocinante e firmato dal tutor che esprimerà un giudizio sulle competenze del tirocinante relative “al saper fare e al saper essere psicologo”;
- (2) il questionario sulla valutazione dell’attività di tirocinio compilato dal tirocinante.

3. RICONOSCIMENTO DI ATTIVITÀ PREGRESSE

Non possono essere riconosciute valide come ore di TPV eventuali attività lavorative, di volontariato (come ad es. servizio civile, attività in ambito educativo) che non soddisfino i criteri esplicitati all’Allegato 1 del presente regolamento, e l’eventuale semestre di tirocinio svolto per l’accesso alla Sezione B dell’Albo degli Psicologi.

4. PROCEDURA DI CONVENZIONE DELLE SEDI OSPITANTI

Gli enti pubblici e privati che hanno titolo per essere sede di TPV sono: Aziende Sanitarie, Associazioni, Cooperative, Scuole, Onlus, Studi Associati, Studi Singoli, Aziende. In qualsiasi momento le strutture possono presentare domanda di convenzione utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Dipartimento di Scienze della Vita. In caso di parere favorevole della CTI, la richiesta sarà presentata in Consiglio di Dipartimento per l’approvazione. La convenzione andrà sottoscritta dai legali rappresentanti delle due strutture. La struttura richiedente deve garantire lo svolgimento di attività finalizzate all’apprendimento, applicazione e sviluppo di competenze in linea con gli obiettivi formativi del TPV e il percorso di studi universitario in ambito psicologico, e deve affiancare al tirocinante un tutor che lo supervisioni nelle attività da svolgere. Tale figura è disciplinata come definito dall’art. 2d del presente regolamento. Il possesso dei requisiti di idoneità di una struttura sarà verificato in sede di convenzione e di rinnovo. In caso di segnalazioni da parte di uno o più tirocinanti o di valutazioni negative (media dei giudizi uguale o inferiore a 2, su scala 1-5) ricevute da una sede per 3 volte, la CTI valuterà se procedere con l’accertamento dell’idoneità della sede e del possesso dei requisiti richiesti e segnalerà alla Commissione Didattica i casi suscettibili di annullamento della convenzione. Per le sedi che non dovessero ospitare tirocinanti per più di 10 anni la convenzione decade, a meno di diversa indicazione della Commissione Didattica.

Il presente Regolamento resterà in vigore fino a variazione delle norme che lo determinano e di quant’altro attenga le disposizioni previste.